

# Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

In vigore dal 1° gennaio 2018

**Alle persone assicurate nel piano complementare II si applicano:**

- il regolamento di previdenza della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2018;
- il corrispondente piano di base della Cassa pensioni Posta;
- il piano complementare II della Cassa pensioni Posta in vigore dal 1° gennaio 2018.

Cassa pensioni Posta  
Viktoriastrasse 72  
Casella postale  
3000 Berna 22  
Telefono 058 338 56 66  
e-mail [pkpost@pkpost.ch](mailto:pkpost@pkpost.ch)  
[www.pkpost.ch](http://www.pkpost.ch)

# Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

<b>1</b>	<b>Campo d'applicazione e basi di calcolo</b>	
Art. 1	Inizio dell'assicurazione per la vecchiaia	3
Art. 2	Assicurazione	3
Art. 3	Componenti variabili del salario da assicurare	3
<b>2</b>	<b>Finanziamento</b>	
Art. 4	Ammontare dei contributi di risparmio	4
Art. 5	Ammontare dei contributi di rischio	4
Art. 6	Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro	4
<b>3</b>	<b>Prestazioni</b>	
Art. 7	Prestazioni nel piano complementare II	5
Art. 8	Rapporto con il piano di base	5
Art. 9	Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite	5
Art. 10	Ammontare del capitale garantito in caso di decesso	5
Art. 11	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	5
<b>4</b>	<b>Riscatto</b>	
Art. 12	Riscatto con prestazione d'entrata	6
Art. 13	Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime	6
Art. 14	Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato	7
<b>5</b>	<b>Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse</b>	
Art. 15	Importi limite	8
Art. 16	Interessi	8
Art. 17	Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia	8
Art. 18	Tasse	8
<b>6</b>	<b>Entrata in vigore</b>	
Art. 19	Entrata in vigore	9

# 1 Campo d'applicazione e basi di calcolo

---

Art. 1 **Inizio dell'assicurazione di vecchiaia (art. 8 cpv. 3 regolamento di previdenza)**  
L'assicurazione per la vecchiaia subentra dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 21° anno d'età.

---

Art. 2 **Assicurazione**  
Se la persona assicurata non è più soggetta all'obbligo d'assicurazione per mancato raggiungimento della soglia d'entrata, il capitale di risparmio è mantenuto senza regime contributivo.

---

Art. 3 **Componenti variabili del salario da assicurare (art. 14 cpv. 2 regolamento di previdenza)**  
<sup>1</sup> Il 1° aprile di ogni anno il datore di lavoro trasmette alla Cassa pensioni Posta, indipendentemente dal grado d'occupazione della persona assicurata, le componenti salariali variabili da assicurare. Queste componenti sono elementi integrativi del salario annuo determinante. Fatta salva un'invalità o un pensionamento parziale, l'importo complessivo delle componenti salariali variabili assicurate resta invariato durante i 12 mesi successivi.

<sup>2</sup> Sono componenti salariali variabili da assicurare:

- a. le indennità cumulate durante l'anno civile trascorso per:
    - il lavoro serale, notturno o domenicale svolto regolarmente ai sensi della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, e
    - il servizio di picchetto; e
  - b. le seguenti indennità versate regolarmente:
    - indennità speciali,
    - indennità per sostituzione del capogruppo, e
    - indennità di turno; e
  - c. i seguenti contributi versati annualmente:
    - bonus e partecipazioni agli utili d'esercizio,
    - componenti variabili del «salario vendita» e provvigioni,
    - parti individuali relative alle prestazioni; nonché
  - d. i contributi computati per l'utilizzo di veicoli di servizio.
- L'elenco di cui alle lettere a–d è esaustivo.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro affiliato può impegnarsi nei confronti dei propri collaboratori, nel quadro di un contratto collettivo di lavoro o di un regolamento, ad assicurare le componenti del salario non incluse nel salario annuo determinante.

## 2 Finanziamento

---

### Art. 4 Ammontare dei contributi di risparmio

Età	Contributi di risparmio in % del salario assicurato		
	Dipendente		Datore di lavoro
	Minus	Standard	
22 – 34	4.000	7.000	7.900
35 – 44	5.625	8.625	9.525
45 – 54	8.750	11.750	12.650
55 – 65	9.250	12.250	13.150

Il piano complementare II offre 2 piani di risparmio: standard e minus (vedi art. 5 regolamento di previdenza). Il piano di risparmio scelto per l'assicurazione nel piano di base è valido anche per il piano di previdenza complementare ed è vincolante per la persona assicurata.

---

### Art. 5 Ammontare dei contributi di rischio

Età	Contributi in % del salario assicurato		
	Dipendente	Datore di lavoro	Totale
18 – 21	0.50	0.00	0.50
22 – 65	1.00	0.50	1.50

---

### Art. 6 Ammontare dei contributi complementari del datore di lavoro

Il datore di lavoro assume i costi amministrativi. Questi ultimi vengono riscossi solo una volta per ogni persona assicurata.

### 3 Prestazioni

---

**Art. 7 Prestazioni nel piano complementare II**

Nel piano complementare II sono assicurate esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite di vecchiaia;
  - b. capitali di vecchiaia;
  - c. rendite d'invalidità;
  - d. rendite al/alla coniuge superstite, al/alla partner convivente secondo gli articoli 62 e 63 del presente regolamento di previdenza e rendite al/alla partner superstite secondo la legge sull'unione domestica registrata dopo l'età ordinaria di pensionamento;
  - e. capitale garantito in caso di decesso prima dell'età ordinaria di pensionamento;
  - f. prestazioni d'uscita;
  - g. prestazioni al/alla coniuge divorziato/a;
  - h. prestazioni nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.
- 

**Art. 8 Rapporto con il piano di base**

Per le prestazioni di cui all'articolo 7 lettera h è utilizzato dapprima il capitale di risparmio secondo il presente piano di previdenza complementare.

---

**Art. 9 Ammontare della rendita per il/la coniuge superstite (art. 59 regolamento di previdenza)**

In caso di decesso della persona assicurata dopo l'età ordinaria di pensionamento, la rendita per il/la coniuge superstite ammonta al 65% della rendita di vecchiaia in corso.

---

**Art. 10 Ammontare del capitale garantito in caso di decesso (art. 68, 69 e 70 regolamento di previdenza)**

Il capitale garantito in caso di decesso nel piano di previdenza complementare prima dell'età ordinaria di pensionamento corrisponde al salario assicurato nel piano di previdenza complementare moltiplicato per 7, ma almeno al capitale di risparmio accumulato al momento del decesso e all'eventuale capitale di risparmio complementare. Dal capitale garantito in caso di decesso vengono dedotti i prelievi anticipati e i versamenti effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e a seguito di un divorzio.

---

**Art. 11 Coordinamento delle prestazioni di previdenza**

Se vi è concorso fra le prestazioni previste nel presente regolamento e prestazioni del piano di previdenza di base o prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali, è applicabile l'art. 66 cpv. 2 LPG. L'obbligo di versare prestazioni anticipate è retto dagli art. 70 e 71 LPG. In caso di obbligo di versare prestazioni anticipate, tutte le prestazioni della Cassa pensioni Posta secondo gli piani di base e complementare sono limitate alle prestazioni minime secondo la LPP.

## 4 Riscatto

### Art. 12 Riscatto con prestazione d'entrata (art. 24 regolamento di previdenza)

La prestazione d'entrata è accreditata al capitale di risparmio del piano di base e del piano complementare proporzionalmente al salario da assicurare al momento dell'entrata.

### Art. 13 Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime (art. 25 regolamento di previdenza)

La quota di riscatto massima corrisponde all'importo indicato nella tabella sottostante, dedotti il capitale di risparmio accumulato, gli averi su conti, depositi o polizze di libero passaggio, nonché eventuali prelievi anticipati e fondi previdenziali eccedentari dal pilastro 3a.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo in % del salario assicurato		Età al momento del riscatto
	U e D	U e D	
23	15	464	45
24	30	498	46
25	46	532	47
26	61	567	48
27	78	603	49
28	94	639	50
29	111	676	51
30	128	714	52
31	145	753	53
32	163	792	54
33	181	832	55
34	200	874	56
35	218	916	57
36	241	960	58
37	264	1004	59
38	287	1050	60
39	311	1096	61
40	335	1143	62
41	360	1191	63
42	385	1240	64
43	411	1290	65
44	438		

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio disponibile	120 000 CHF
– importo massimo (714%*40 000)	285 600 CHF
– riscatto possibile (285 600– 120 000)	165 600 CHF

**Art. 14 Riscatto di anni di contribuzioni in caso di pensionamento anticipato (art. 26 regolamento di previdenza)**

L'importo di riscatto massimo per il conto di risparmio complementare «Riscatto pensionamento anticipato» corrisponde alla somma indicata nella tabella sottostante per l'età di pensionamento scelta, dedotti il capitale di risparmio restante dopo il «Riscatto per il raggiungimento delle prestazioni massime» e il capitale di risparmio accumulato sul conto complementare.

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo sul conto complementare in % del salario assicurato															
Età ordinaria di pensionamento	Età di pensionamento anticipato															
	continuazione															
	64	63	62	61	60	59	58	65	64	63	62	61	60	59	58	
26	6	12	18	24	31	39	47	46	41	85	131	180	232	287	346	
27	7	15	22	31	40	49	59	47	43	89	138	190	244	302	365	
28	8	18	27	37	48	60	72	48	45	94	145	199	257	318	383	
29	10	21	32	44	57	70	85	49	47	98	152	209	269	333	402	
30	12	24	37	51	66	81	98	50	50	103	160	219	282	349	422	
31	13	27	42	58	74	92	111	51	52	108	167	229	295	366	441	
32	15	31	47	65	84	103	125	52	54	113	175	240	309	382	461	
33	16	34	53	72	93	115	139	53	57	118	183	251	323	399	482	
34	18	37	58	79	102	127	153	54	59	123	191	261	337	417	503	
35	20	41	63	87	112	139	167	55	62	128	199	273	351	435	524	
36	21	45	69	95	122	151	182	56	64	134	207	284	366	453	546	
37	23	48	75	102	132	163	197	57	67	139	215	295	381	471	568	
38	25	52	80	110	142	176	212	58	70	145	224	307	396	490	591	
39	27	56	86	119	153	189	228	59	73	150	233	319	411	509		
40	29	60	92	127	163	202	244	60	75	156	242	332	427			
41	31	64	99	135	174	216	260	61	78	162	251	344				
42	33	68	105	144	185	229	277	62	81	168	260					
43	35	72	111	153	197	243	294	63	84	174						
44	37	76	118	162	208	258	311	64	87							
45	39	80	124	171	220	272	328									

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

Esempio in caso di pensionamento anticipato a 62 anni:

– età (uomo)	52 anni
– salario assicurato	40 000 CHF
– capitale di risparmio accumulato	20 000 CHF
– importo massimo (175%*40 000)	70 000 CHF
– riscatto possibile (70 000–20 000)	50 000 CHF

## 5 Importi limite, interessi, aliquote di conversione, tasse

---

Art. 15 **Importi limite**

Vedi allegato a parte.

---

Art. 16 **Interessi**

Vedi allegato a parte.

---

Art. 17 **Ammontare dell'aliquota di conversione (in %) per il calcolo della pensione di vecchiaia**

Età di pensionamento	Aliquota di conversione (uomini/donne)
58	4.241
59	4.345
60	4.454
61	4.568
62	4.689
63	4.818
64	4.955
65	5.100
66	5.257
67	5.424

L'età della persona assicurata è calcolata in base all'anno e ai mesi compiuti.

---

Art. 18 **Tasse**

a. Promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale: 300 CHF;

b. Costituzione in pegno e realizzazione del pegno: 150 CHF.

Gli emolumenti sono riscossi una sola volta per domanda.



## 6 Entrata in vigore

---

### Art. 19 **Entrata in vigore**

Il piano complementare II della Cassa pensioni Posta valido dal 1° gennaio 2016 (stato 1° gennaio 2017) è sostituito dal presente piano complementare II, che entra in vigore il 1° gennaio 2018.





